SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1978)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENANZETTI, COVI e FERRARA SALUTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1986

Determinazione legislativa delle procedure per gli interventi straordinari per la città di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — La consapevolezza del ruolo svolto dalla città di Roma come capitale d'Italia ha indotto il Parlamento a deliberare un intervento finanziario straordinario per opere da effettuare nell'ambito e a favore di Roma.

Questo fatto di per sè indubbiamente positivo apre tuttavia una serie di problemi, dovendosi determinare obiettivi e procedure dell'intervento. Di fronte a un simile tipo di problematica sono possibili in astratto diversi atteggiamenti. Il disegno di legge si articola sulla base di due scelte di fondo che si possono così riassumere:

1) determinazione legislativa delle procedure anzichè dei singoli obiettivi concreti;

2) valorizzazione del momento decisionale delle autonomie locali.

È poi evidente che queste due posizioni interagiscono fra di loro, giacchè — a tacer d'altro — la determinazione legislativa delle sole procedure e non anche degli obiettivi significa appunto rimettere all'organo comunale competente (e, cioè, il consiglio) le scelte di merito; mentre la predeterminazione legislativa di un modello di procedimento corrisponde all'esigenza di assicurare l'intervento del Parlamento in una materia che, per quelle stesse specifiche caratteristiche che giustificano l'intervento straordinario, trascende l'ambito esclusivamente municipale.

In questo ordine di idee acquista piena coerenza l'affidamento al consiglio comunale del potere di adottare un programma triennale di interventi (articolo 1).

La consapevolezza dell'importanza sociale ed economica di un simile programma, anche in relazione alle dimensioni ormai metropolitane di Roma, suggerisce l'opportunità che l'organo tecnico che interviene nel procedimento sia costituito con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali che convergono sul territorio romano: quindi non solo comune ma anche provincia di Roma e regione Lazio (articolo 2).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Beni culturali e ambientali - Tutela dell'ambiente)

Con l'articolo 3 si prevede che il comune possa stipulare convenzioni di ricerca per studi e indagini di particolare complessità tecnica e scientifica.

Gli articoli 4 e 5 si danno cura di disciplinare gli effetti urbanistici del programma di interventi.

Infine l'articolo 6, per assicurare le celerità degli interventi, semplifica le procedure da una serie di adempimenti, secondo un modello già introdotto con la legge 23 marzo 1981, n. 92, per la protezione del patrimonio archeologico di Roma, la cui validità è stata verificata nell'esperienza applicativa degli ultimi cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli interventi straordinari per la città di Roma vengono deliberati sulla base di un programma triennale adottato dal consiglio comunale previo parere della commissione di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Presso il comune di Roma è istituita una commissione per la programmazione degli interventi da realizzare nell'ambito del territorio comunale.

2. La commissione è composta:

a) dal sindaco di Roma che la presiede;

b) dal presidente della regione Lazio;

c) dal presidente della provincia di Roma;

d) da dodici esperti di cui sei nominati dal consiglio comunale, tre dal consiglio regionale e tre dal consiglio provinciale.

3. I componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere sostituiti da un loro delegato.

Art. 3.

1. Ove l'attuazione del programma richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il comune

è autorizzato a stipulare convenzioni di ricerca.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non potranno riconoscere spese ed onorari che non siano documentati, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Art. 4.

1. L'adozione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

Art. 5.

1. Il programma adottato costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e, ove manchi lo strumento urbanistico attuativo, ha funzione sostitutiva di esso.

Art. 6.

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.